

GUIDA ALL'ACCESSO CIVICO

L'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 33/2013, come modificato dal Decreto Legislativo n. 97/2016, prevede due tipologie di accesso civico:

-la prima, disciplinata dall'art. 5 comma 1, riguarda dati, informazioni ed atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, che non risultano essere stati pubblicati. La relativa istanza deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Modello 1)

-la seconda, disciplinata dall'art. 5 comma 2, riguarda dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (Freedom of Information Act-FOIA), il cui accesso deve avvenire nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del medesimo D.Lgs 33/2013. La relativa istanza (Modello 2) può essere indirizzata:

- a) All'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) All'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), se presente e se non si è a conoscenza dell'ufficio competente;
- c) Ad altro ufficio indicato dall'Amministrazione nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- d) Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ove l'istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

Nei casi a) - b) - c) l'istanza è indirizzata, per conoscenza, all'Ufficio Affari Generali.